

# Fondo patrimoniale e trust

di **Barbara Franceschini**

**Il Tribunale di Padova ha autorizzato i coniugi a procedere all'estromissione di beni vincolati in fondo patrimoniale in favore di un trust istituito a vantaggio della stessa famiglia legittima.**

## ■ Il caso e le motivazioni del ricorso

Nell'anno 2005 i coniugi X e Y costituiscono un fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della loro famiglia alcuni beni immobili siti nel Comune di Padova.

Nell'anno 2008, il signor X, in qualità di disponente, istituisce un trust per beneficiari, regolato dalla legge di Jersey, avente quale finalità:

- "meglio assicurare ai propri discendenti, anche nelle mutevoli e non prevedibili contingenze di vita, la migliore e più efficace garanzia di protezione e tutela patrimoniale, cosicché non risentano di alcuna vicenda, personale o economica che, negli anni a venire possa riguardare il Disponente;

- ed ancora, prevenire per il futuro possibili dissensi fra i discendenti medesimi o qualunque loro atto di disposizione patrimoniale prima di aver raggiunto un'età consapevole."

I coniugi X e Y, mediante ricorso presentato dal notaio incaricato della stipula del relativo atto, chiedono al Tribunale di Padova, ai sensi dell'art. 169 cod. civ., in presenza di figli minori, l'autorizzazione a "ridurre" l'oggetto del fondo patrimoniale costituito nel 2005, mediante estromissione dallo stesso di alcuni dei beni immobili del fondo patrimoniale ed in particolare quelli adibiti ad abitazione familiare, al solo fine di trasferire gli stessi al trustee del trust istituito dal coniuge X.

Il Tribunale di Padova, sentito il Pubblico Ministero, e preso atto del parere favorevole del Giudice Tutelare, riconosce l'utilità evidente ed autorizza l'operazione richiesta con decreto in data 2 settembre 2008(1).

Nel corpo del ricorso, il notaio estensore delinea gli elementi che differenziano il trust dal fondo patrimoniale, i quali rendono il primo "una soluzione competitiva in termini di vantaggio" per la famiglia. Det-

ti elementi distintivi sono posti a fondamento dell'utilità evidente dell'"estromissione" in quanto il trust:

- assicura una tutela continua nel tempo dei familiari, non legata ad eventi contingenti quali il venir meno del fondo patrimoniale per una delle cause previste dalla legge;

- consente la programmazione delle risorse patrimoniali della famiglia a trecentosessanta gradi, potendo avere ad oggetto anche denaro, quote sociali non rappresentate da titoli, strumenti finanziari diversi dai titoli di credito ed ogni altro bene mobile e permettendo la devoluzione delle utilità ai beneficiari del trust secondo le loro necessità durante la sua durata e l'attribuzione finale dei beni del fondo in trust al termine dello stesso;

- è caratterizzato dall'affidamento al trustee, soggetto imparziale cui sono trasferiti i beni e che assume obbligazioni fiduciarie nei confronti dei beneficiari in relazione alla realizzazione della finalità stabilita dal disponente. Al contrario nel fondo patrimoniale i coniugi non sono gravati da alcuna obbligazione fiduciaria, potendo "confondere la posizione gestoria con quella dominicale, decidendo discrezionalmente circa l'amministrazione e la disposizione dei beni del fondo".

Inoltre, ad ulteriore garanzia dei beneficiari, nell'atto istitutivo(2) sono state poste rilevanti limitazioni alla discrezionalità del trustee per quanto attiene ai poteri gestionali, essendo richiesto il consenso preventivo del guardiano per il compimento degli atti potenzialmente più pericolosi, e precisamente l'alienazione dei beni inclusi nel fondo in trust, la costituzione di garanzie reali o di vincoli sugli stessi, l'attribuzione del godimento degli stessi a soggetti diversi dal disponente, dal coniuge o dai beneficiari attuali, il rilascio di garanzie personali e la richiesta di finanziamenti. I negozi giuridici stipulati dal trustee

Barbara Franceschini - Notaio in Marcaria (MN).

### Note:

(1) Il decreto in commento ed il relativo ricorso possono leggersi in questa Rivista, 2008, 628.

(2) Art. 16 dell'atto istitutivo di trust.

in violazione di tale disposizione possono essere impugnati davanti al giudice dal guardiano o in mancanza dai beneficiari attuali, con azione volta all'annullamento degli stessi.

La dottrina dominante<sup>(3)</sup> qualifica il fondo patrimoniale quale patrimonio separato, in quanto vi si riscontra la destinazione dei beni ad una determinata finalità (i bisogni della famiglia legittima) a fronte della quale l'ordinamento prescrive le modalità di amministrazione (art. 169 cod. civ. per gli atti dispositivi, che deroga all'art. 1379 cod. civ.) e consente una limitazione di responsabilità di tali beni e dei loro frutti nei confronti di alcuni creditori (quelli per debiti non contratti per bisogni della famiglia - art. 170 cod. civ. che deroga all'art. 2740 cod. civ.) con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale a vantaggio dei creditori relativi alle obbligazioni che hanno causa nella destinazione.

Nelle motivazioni del ricorso, viene posto particolare risalto al fatto che il vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale è tuttavia alquanto attenuato<sup>(4)</sup>.

Da un lato infatti ricade sui coniugi l'onere di provare la conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia, dall'altro, e soprattutto, gli stessi coniugi possono "violare" il fondo patrimoniale<sup>(5)</sup>. I coniugi conservano un ampio margine di discrezionalità in relazione ai beni del fondo. Ciò è particolarmente evidente per il caso dei frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale, per i quali non sono previsti meccanismi pubblicitari idonei a rendere evidente ai terzi il vincolo di destinazione. L'impiego e la disposizione dei frutti è rimessa pertanto ai rapporti interni tra i coniugi<sup>(6)</sup> e non è controllabile. Inoltre in sede di costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi possono escludere ai sensi dell'art. 169 cod. civ. la necessità dell'autorizzazione giudiziale per l'alienazione degli stessi beni del fondo, sottraendosi pertanto al controllo dell'autorità giudiziaria sulla conformità dell'operazione alla finalità e sul successivo impiego del ricavato agli effettivi bisogni della famiglia<sup>(7)</sup>.

## ■ I precedenti giurisprudenziali

I rapporti tra fondo patrimoniale e trust, in particolare in relazione alla sostituzione del primo con il secondo, hanno formato oggetto di altri tre provvedimenti giurisprudenziali che precedono il decreto del Tribunale di Padova oggetto del presente commento.

Primi in ordine temporale sono due decreti emessi in pari data (23 ottobre 2002) dal Tribunale di Firenze<sup>(8)</sup>.

In un caso, due coniugi consensualmente separati e con un figlio minore chiedono al Tribunale di Firenze la modifica delle condizioni di separazione già omologate e di essere pertanto autorizzati ad istituire un trust regolato dalla legge inglese, di durata trentennale, in cui far confluire i beni costituiti in fondo patrimoniale durante il matrimonio. Ciò al fine di tutelare maggiormente il figlio attraverso il mantenimento del vincolo di destinazione su tali beni anche dopo il raggiungimento della sua maggiore età, in considerazione dell'intenzione dei coniugi di addivenire a divorzio, con conseguente scioglimento del fondo patrimoniale.

Il Tribunale, conformemente al parere reso dal Pubblico Ministero, dichiara inammissibile il ricorso, motivando che le richieste dei coniugi esulano dal contenuto tipico degli accordi di separazione, che riguardano l'affidamento dei figli, il contributo dei genitori al mantenimento degli stessi e l'eventuale assegno a favore del coniuge economicamente più debole<sup>(9)</sup>.

### Note:

(3) T. Auletta, Il fondo patrimoniale, in Commentario Schlesinger, Milano, 1992, p. 21; V. De Paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, II, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1984, p. 32.

(4) C.M. Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 190.

(5) F. Carresi, Del fondo patrimoniale, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, III, Padova, 1992, p. 43; G. Gabrielli, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano 1982, 304. In giurisprudenza: Cass., 5 gennaio 2001, n. 125, Guida al Diritto, 12, 2001, 77, secondo la quale la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni, ma non incide sulla proprietà dei beni stessi, né genera diritti soggettivi a vantaggio dei componenti della famiglia e ciò nemmeno per quanto attiene all'inalienabilità dei beni.

(6) G. Cian - G. Casarotto, voce "Fondo patrimoniale della famiglia", Novissimo Digesto Italiano, Appendice, III, Torino, 1982.

(7) Se l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, concordato tra i coniugi, li dispensa espressamente all'autorizzazione del tribunale ove intendano, d'accordo, alienare beni conferiti nel fondo, la presenza di figli minorenni non comporta la necessità di detta autorizzazione (Trib. Verona, 30 maggio 2000, Giur. merito, 2003, I, 1164).

(8) In questa Rivista, 2003, 406. Per un commento a questi due provvedimenti si veda l'articolo di S. Bartoli, Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a margine di due recenti vicende giudiziarie, in questa Rivista, 2003, 387.

(9) Al contrario il Trib. Milano (decreto 8 marzo 2005, in questa Rivista, 2005, 585) e il Trib. Pordenone (decreto 20 dicembre 2005, in questa Rivista 2006, 247) hanno ritenuto omologabili gli accordi di separazione che includevano l'istituzione di un trust.

Il Tribunale si limita ad affermare che il procedimento camerale di cui agli articoli 710 e 711 cod. proc. civ. non è la sede idonea per ottenere l'autorizzazione all'operazione prospettata dai ricorrenti, ma nulla dice in senso contrario alla legittimità dei trust interni, riconoscendoli quindi in modo implicito.

Anche nel secondo caso i coniugi separati consensualmente, con una figlia minore, adiscono il Tribunale ai sensi degli articoli 710 e 711 cod. proc. civ. al fine di modificare le condizioni di separazione già omologate, chiedendo l'autorizzazione a trasferire i beni costituiti in fondo patrimoniale al trustee di un trust istituito dal marito durante il matrimonio.

Anche in questo caso il Tribunale di Firenze dichiara il ricorso inammissibile per estraneità delle richieste dalla causa degli accordi in sede di separazione, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero.

Il Tribunale tuttavia non si ferma a questa affermazione ed esamina il ricorso anche alla luce dell'art. 169 cod. civ., come se i coniugi avessero chiesto al Collegio di essere autorizzati ad alienare i beni del fondo patrimoniale.

Anche sotto questo profilo, il Tribunale di Firenze respinge il ricorso, in quanto non ravvisa né la necessità, né l'utilità evidente dell'operazione. Secondo il giudice infatti il fondo patrimoniale è maggiormente garantista dei diritti della figlia minore della coppia, in quanto richiede necessariamente un'autorizzazione giudiziale per il compimento degli atti dispositivi, cosa che non è prevista per il trustee.

Pertanto gli interessi familiari non sarebbero adeguatamente protetti con il trust, ad avviso del Tribunale di Firenze.

Il terzo provvedimento è un decreto del Tribunale di Milano in data 7 giugno 2006(10) che omologa gli accordi di separazione di due coniugi, con due figli di cui uno minore, nei quali è contenuta l'istituzione di un trust auto-dichiarato. I coniugi si dichiarano trustee dei beni costituiti in fondo patrimoniale oltre che di altri beni. Non intendono però far venir meno il vincolo del fondo patrimoniale, ma fare in modo che la destinazione ai bisogni dei figli e degli ex coniugi si perpetui anche qualora si verificasse la cessazione del fondo patrimoniale per scioglimento del matrimonio e raggiungimento della maggiore età del figlio minore.

## ■ La portata innovativa del provvedimento del Tribunale di Padova

Il provvedimento in esame costituisce la prima pronuncia giurisprudenziale in tema di rapporti tra fondo patrimoniale e trust non dipendente dalla separazione personale dei coniugi, ma inserita nell'ordinaria vita matrimoniale.

La vera portata innovativa del provvedimento risiede nel fatto che in questo caso la questione riguarda:

- una famiglia legittima "funzionante";
- l'esistenza di figli minori della coppia a carico;
- beni immobili;
- il desiderio di sovvenire ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale è perfettamente compatibile con tutti gli elementi sopra riportati.

L'istituto codicistico è infatti concepito quale strumento privilegiato di assolvimento del dovere di contribuzione dei coniugi ex art. 143 cod. civ. Ha per oggetto i bisogni della famiglia, che non riguardano solo le esigenze indispensabili della stessa, ma anche il pieno mantenimento presente e futuro. Al contrario del trust, il fondo patrimoniale è limitato in relazione ai beni che possono essere vincolati (immobili, mobili registrati e titoli nominativi). Ciò non toglie che, da quanto si può evincere dal testo del ricorso, nella fase iniziale presa in esame dal giudice, nel trust viene vincolato il solo immobile adibito a residenza familiare.

Eppure il Tribunale autorizza la "riduzione" del fondo patrimoniale e il vincolo in trust dei beni estromessi.

Vi è spesso la convinzione che il trust, sottoposto ad una legge straniera rapporti privati, possa essere legittimamente utilizzato solo quando il diritto italiano non offra strumenti atti a regolare la fattispecie.

Un trust con funzione di fondo patrimoniale ad esempio sarebbe lecito negli spazi operativi non coperti dall'istituto di diritto italiano, come per sovvenire ai bisogni di una famiglia di fatto, o di una famiglia allargata, o in presenza di tipologie di beni non costituibili in fondo patrimoniale.

In realtà si può sostenere che il trust è lecito ogni qualvolta realizza interessi meritevoli di tutela non

### Nota:

(10) In questa Rivista, 2006, 575.

realizzabili con uguale efficienza con gli strumenti offerti dal nostro ordinamento.

Non è necessaria quindi la mancanza dello strumento giuridico, ma è sufficiente la sua maggior debolezza rispetto alla tutela offerta dal trust.

Sono noti gli innumerevoli vantaggi che il trust offre rispetto al fondo patrimoniale, tra i quali si possono enumerare:

- la possibilità di una più ampia definizione dei bisogni della famiglia;
- la sottrazione dell'amministrazione ai coniugi che potrebbero violare il vincolo di destinazione e la sua attribuzione ad un trustee imparziale e gravato da obbligazioni fiduciarie;
- la segregazione patrimoniale perfetta;
- la sua durata non commisurata alla durata del matrimonio, ma modellata sulle esigenze di tutela del caso concreto.

Come vedremo il Tribunale di Padova autorizza puramente e semplicemente senza porsi alcun problema e senza prendere posizioni in argomento.

Richiede documentazione integrativa, probabilmente copia dell'atto istitutivo, non risultando dal semplice ricorso ad esempio chi sono il trustee e il guardiano, si ritiene così soddisfatto e senza esplicitare elementi ostativi alla richiesta "riduzione" del fondo patrimoniale, riconosce l'utilità evidente ed autorizza l'operazione.

## ■ Il parere del Giudice Tutelare

La competenza per decidere sui ricorsi ex art. 169 cod. civ. è del Tribunale Ordinario, ex art. 38 cpv. disp. att. cod. civ., sentito il Pubblico Ministero, ex art. 32 disp. att. cod. civ. Non è richiesto il parere del giudice tutelare.

Nel caso in esame tuttavia anche il Giudice Tutelare si pronuncia sull'operazione, pur non essendo ciò previsto dalla legge(11).

Il Giudice Tutelare di Padova si pronuncia favorevolmente sull'operazione, seguendo però un percorso logico non condivisibile.

Ricordiamo che il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 169 cod. civ., quindi come se l'"uscita" di alcuni beni dal fondo patrimoniale e il loro ingresso nel trust comportasse una sorta di atto di alienazione.

Innanzitutto il giudice afferma che il trust, non essendo istituito regolato dal diritto italiano, "non realizza una sicura tutela delle esigenze della famiglia", e, quindi, dei minori, riproponendo la tesi del

Tribunale di Firenze del 23 ottobre 2002 (secondo caso).

Il giudice tutelare tuttavia riconosce che il trasferimento al trustee costituisce un atto di disposizione meno incidente di una alienazione vera e propria, in quanto i beni rimangono in ambito familiare e perciò dà il suo benestare. Il ragionamento che il giudice compie è il seguente: se è possibile per i genitori cedere un bene del fondo patrimoniale a terzi, a maggior ragione è possibile che gli stessi lo cedano al trustee per la realizzazione di un interesse interno alla famiglia, anche se meno forte di quello derivante dal fondo patrimoniale.

Il giudice in questo modo incorre in una contraddizione: l'alienazione ex art. 169 cod. civ. è ammessa e può essere autorizzata solo in presenza di necessità od utilità evidente.

Affermando che il vincolo in trust è meno sicuro di quello in fondo patrimoniale il giudice non poteva ritenere soddisfatto il requisito dell'utilità evidente dell'operazione e quindi, essendo questo il suo pensiero, non avrebbe dovuto esprimere parere favorevole.

## ■ Atto di disposizione o scioglimento parziale?

Come abbiamo detto, il ricorso in oggetto è stato presentato ai sensi dell'art. 169 cod. civ., relativo agli atti di alienazione dei beni del fondo patrimoniale, secondo il quale – se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione – non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso

### Nota:

(11) Sull'argomento si veda la decisione di un giudice tutelare (P. Civitanova Marche, 12 luglio 1993, in C.E.D. – Corte di cassazione, Arch. merito, pd. 940059): "Vicenda: Due coniugi costituiscono in fondo patrimoniale alcuni beni immobili. Sorge la necessità di assoggettare gli immobili predetti ad ipoteca, a garanzia delle somme mutate da uno dei coniugi presso istituti di credito per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il giudice tutelare, investito del ricorso, relativo all'autorizzazione necessaria nella fattispecie in presenza di una figlia minore, dichiara la propria incompetenza in merito al provvedimento richiesto. Ragioni della decisione: Le autorizzazioni necessarie in presenza di minori in merito ad ipotecare i beni costituiti in fondo patrimoniale sono di competenza del Tribunale ordinario, in quanto secondo la regola generale (richiamata dal combinato disposto dagli artt. 169 cod. civ. e 38 secondo comma disp. att. c.c.) non è espressamente stabilita la competenza di altra autorità giudiziaria". Naturalmente in caso di attribuzione della proprietà (o di quota di essa) dei beni del fondo patrimoniale ai figli minori l'autorizzazione del Tribunale Ordinario concorrerà con quella prevista per gli atti di gestione del patrimonio degli incapaci.

di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Pur non essendo più ripetuta nella formulazione della norma successiva alla riforma del diritto di famiglia la necessaria disposizione da parte del giudice che autorizza l'alienazione delle modalità di reimpiego del ricavato, la giurisprudenza di merito oggi maggioritaria<sup>(12)</sup> ritiene che in seguito al compimento di uno degli atti previsti dall'art. 169 cod. civ. il vincolo di destinazione non venga meno.

Infatti gli atti dispositivi intervengono in un momento in cui il vincolo esiste e va rispettato.

Quando il giudice autorizza l'alienazione, riscontrando l'utilità evidente, il bene perviene al terzo libero da vincoli, tuttavia il vincolo si trasferisce sul ricavato sotto forma di obbligo di reimpiego a carico dei coniugi, al fine di assicurare la surrogazione del bene alienato con altro bene idoneo a formare oggetto del fondo patrimoniale.

Solo in caso di necessità evidente non opera questo meccanismo, in quanto il ricavato dell'alienazione è direttamente consumato per i bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Padova si discosta da questa interpretazione, in quanto autorizza, per utilità evidente, un negozio giuridico che comporta la fuoriuscita dei beni dal fondo patrimoniale, che continua a esistere, senza reintegrazione del fondo stesso.

È pur vero che i beni vengono vincolati in trust, ma esso è un istituto diverso, come sappiamo maggiormente garantista dei bisogni della famiglia, anche se secondo il giudice tutelare per assurdo è vero il contrario.

Il trustee acquista i beni liberi dal vincolo del fondo patrimoniale.

Si tratta di una sorta di "consumazione" del bene per i bisogni della famiglia, che dovrebbe essere basato sulla necessità, più che sull'utilità evidente.

D'altra parte l'analogia con gli atti di alienazione era l'unica compatibile con l'esigenza dei coniugi di vincolare i beni in trust senza più il vincolo del fondo patrimoniale.

Qualora il ricorso ex art. 169 cod. civ. avesse avuto ad oggetto la richiesta di "vincolare" i beni del fondo patrimoniale, il vincolo in trust si sarebbe sovrapposto a quello del fondo.

Appare preferibile ritenere, secondo una diversa ricostruzione, che i coniugi, qualora intendano com-

piere liberamente atti dispositivi dei beni del fondo patrimoniale, debbano agire sull'esistenza stessa del vincolo, attraverso lo scioglimento convenzionale, totale o parziale, del fondo patrimoniale. Ciò è consentito dall'art. 163 cod. civ. e comporta il venir meno di tale vincolo rispetto a tutti o ad alcuni beni, con conseguente libertà per i coniugi di disporre in piena autonomia.

Questa via, tranquillamente praticabile quando la famiglia è formata dai soli coniugi o vi sono figli maggiorenni, nel rispetto del principio generale di autonomia negoziale ex art. 163 cod. civ., è sicuramente meno agevole e meno amata dai giudici in presenza di figli minori.

In presenza di figli minori, poiché il fondo non cesserebbe neppure per le cause di legge (art. 171 cod. civ.), sarà necessaria l'autorizzazione del giudice a presidio degli interessi dei figli, ed in particolare dal Tribunale per i minorenni, in applicazione analogica dell'art. 171, I e II comma cod. civ.<sup>(13)</sup>

La cessazione parziale del fondo patrimoniale sarà soggetta a pubblicità, sia con annotazione sull'atto di matrimonio ex art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sia con annotazione, ai sensi dell'art. 2655 cod.

#### Note:

(12) Tra molti: Trib. Genova, 26 gennaio 1998, Vita notar., 1999, 81: "In linea di principio, il vincolo nascente dal fondo patrimoniale non cessa per effetto dell'alienazione del bene, ma unicamente 'a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio'" e ancora: "La lacuna della legge, che nulla prevede in ordine al reimpiego, deve essere colmata, ritenendo che sussista il potere del giudice - ed il dovere - di ordinare il reimpiego, salvo il caso in cui la necessità o la utilità comprovata della famiglia comporti la consumazione del bene, ad esempio per fare fronte a spese necessarie nell'interesse dei figli. Tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, nella quale, al contrario, gli stessi ricorrenti prevedono di accantonare il prezzo ricavando dalla vendita, in attesa di reimpiegarlo nell'acquisto di altro immobile di maggior valore. Nella quale ipotesi appare necessario prevedere il temporaneo reimpiego del prezzo nell'acquisto di titoli, sui quali possa essere trasferito il vincolo." Si vedano anche: Trib. Modena, sez. I, decreto 6 giugno 2001, Notariato, 2002, 1, 29; Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, decreto 7 marzo 2001. In dottrina M. L. Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti, III, Milano, 2002, 169. Contrari: G. Gabrielli, voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale" [*supra*, nota 5], a p. 304, F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato Cicu-Messineo, II, Milano, 1984, 103.

(13) La questione della legittimità dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale ad opera dei coniugi in presenza di figli minori è comunque controversa. Si vedano, a favore: Tribunale per i minorenni di Venezia, decreto 17 novembre 1997, Riv. not., 1998, 223, Trib. Venezia, decreto 7 febbraio 2001 e Trib. Ravenna, decreto 31 maggio 2001, che ritiene che non occorra alcuna autorizzazione giudiziale, Trib. Modena, decreto 7 dicembre 2000, Notariato, 2002, 1, 27. Contrari: Trib. Savona, decreto 24 aprile 2003, Famiglia e Diritto, 2004, 67, Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, decreto 7 marzo 2001, Corte di Appello di Bologna, Sezione per i minorenni, decreto 2 ottobre 2001, Notariato, 2002, 1, 31, secondo cui non può essere autorizzato lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale in presenza di figli minori.

civ., a margine della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. e della eventuale trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.

## ■ Conclusioni

A prescindere dalle considerazioni sopra evidenziate in materia di competenza giurisdizionale, rimane impregiudicato il fatto che i giudici, che nell'ambito di questioni di diritto di famiglia vengono a contatto con il trust interno, non si dimostrano avversi all'istituto, decidendo sulla fattispecie concreta senza mai porre in dubbio la piena legittimità di tale strumento.

Soprattutto nel caso trattato, in cui era meno evidente, ma non per questo meno reale, il valore ag-

giunto del trust rispetto al fondo patrimoniale, in quanto non ci si trovava di fronte ad elementi di crisi della famiglia legittima, tali da mettere in forse la sopravvivenza del fondo patrimoniale stesso, l'autorizzazione del giudice ha una portata straordinaria.

La maggior duttilità del trust rispetto allo strumento codicistico, cui si accompagna una più forte tutela degli interessi dei soggetti beneficiari vince comunque, a parità di condizioni.

Anche se ciò appare avvenire "per caso", dato che il giudice di Padova non si esprime in argomento, la concessa autorizzazione porta con sé questo importante successo del trust e dell'affidamento, dato che il trasferimento dei beni al trustee è stata ritenuta un'operazione che legittima l'eliminazione del vincolo in fondo patrimoniale senza contropartita alcuna.